CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39545/2026
Roma, lì, 10/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Pistorelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 1830/2026
Elisabetta Maria Morosini	- Relatore -	CC - 28/10/2026
Carlo Renoldi		R.G.N. 25682/2026
Maria Brunetti Pierri		
Mario Morra		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza del 09/04/2026 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile [redacted] avv. [redacted], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso, di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da nota che ha depositato;
udito il difensore dell'imputata, avv. [redacted], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, investita dell'impugnazione del Pubblico ministero e delle parti civili, in riforma della

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2680d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato [redacted] responsabile, anche agli effetti civili, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 595, secondo comma, cod. pen., perché «con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, posizionando sul lato esterno del cancello di ingresso a un cortile pertinenziale alla sua abitazione (che si affaccia sulla [redacted]), un cartello con affissa una fotocopia in formato A4 di un articolo pubblicato su "[redacted] del 26 maggio 2019 unitamente a una fotocopia riportante il dispositivo della sentenza relativa al procedimento penale n. 8795/2017 con il quale il GUP di Genova condannava alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 10 [redacted] e alla pena di mesi 10 di reclusione [redacted] (suoi vicini di casa), apponendovi, successivamente, un foglio recante la seguente scritta "condannati i pacifici coniugi (sottolineato), con riduzione della pena per la scelta del rito rispettivamente anni 1 e mesi 10 per lui e mesi 10 per lei", offendeva la reputazione di [redacted] e [redacted] Con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato. In [redacted] il 10 e il 12 luglio 2020».

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, seguendo la numerazione corretta (non quella erronea del ricorso).

2.1. Con il primo si eccepisce l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen., in quanto la sentenza di secondo grado è stata emessa il 9 aprile 2026, quando era già trascorso il termine di due anni decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, avvenuta il 24 ottobre 2022.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta riconducibilità del fatto all'imputata.

2.3. Con il quarto si deduce violazione di legge e, nello sviluppo del motivo, anche vizio argomentativo, sulla offensività della condotta.

Il fatto è consistito nell'accostare un articolo pubblicato sul giornale "[redacted] al dispositivo di una sentenza, senza accompagnarlo da frasi o espressioni lesive della altrui reputazione.

La sentenza, inoltre, incorre in una palese contraddizione, perché prima esclude un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, poi, invece, rapporta l'effetto lesivo della condotta alle ridotte dimensioni del paese, senza tenere conto che proprio tale carattere fa sorgere l'interesse della popolazione a conoscere gli esiti delle vicende giudiziarie che hanno avuto risalto sulla stampa.

2.4. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione sulla natura fuorviante della notizia che parla erroneamente di condanna quando invece si tratta di pena applicata su richiesta delle parti, così da confondere il pubblico equiparando le due ipotesi che, invece, presentano caratteri ben distinti.

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

Tuttavia, osserva la difesa, o si riconosce che le persone non avvezze alle differenze giuridiche non siano in grado di coglierle, ma questo varrebbe tanto per la ricorrente quanto per i terzi, oppure si cade in un «difficile distinguo, ma non bivalente a seconda del soggetto coinvolto»

2.5. Con il sesto ci si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.

Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Occorre tenere conto non solo del testo dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen., ma anche della relativa disciplina transitoria.

L'art. 344-*bis* cod. proc. pen. stabilisce che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale (comma 1) e che tale termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza di quello previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza (comma 3).

Le norme transitorie sono dettate dall'art. 2 della legge n. 134 del 2021: il comma 3 delimita l'ambito temporale dell'istituto, stabilendo che le disposizioni dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (quale è quello qui in contestazione); il comma 5 prevede, invece, che, per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine per la definizione del giudizio di appello è di tre anni (anziché due).

2.2. Nella specie: la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 24 ottobre 2022, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; gli appelli delle parti civili e della parte pubblica sono stati proposti il 7 marzo 2023 e l'8 marzo 2023; la sentenza di appello è stata pronunciata il 9 aprile 2026.

Al 24 ottobre 2022 vanno aggiunti 90 giorni per il deposito della motivazione e ulteriori 90 giorni previsti dall'art. 344-*bis* cod. proc. pen., così da pervenire alla data del 22 aprile 2023; il termine di tre anni (che torna applicabile in virtù della

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

data di presentazione degli appelli, anteriore al 31 dicembre 2024), risulta rispettato.

3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati.

La sentenza impugnata offre un'adeguata motivazione sulla riferibilità della condotta all'imputata, valutando la concordanza di plurimi elementi: il luogo di affissione del cartello (il cancello di ingresso all'abitazione della ricorrente); il contenuto dell'affissione (il dispositivo di una sentenza emessa in camera di consiglio che soltanto le parti di quel processo potevano avere a disposizione); il tenore della scritta a mano che indica [redacted] e [redacted] come "miei vicini".

Si tratta di argomenti, privi di caduta logica, suscettibili di integrare i presupposti della "motivazione rafforzata" rispetto alle scarnissime ragioni esposte nella decisione di primo grado, sostanzialmente incentrate sulla circostanza che: «Nessuno ha visto l'imputata apporre sul cancello i cartelli per cui è processo».

4. Sono fondati, invece, il quarto e il quinto motivo.

I fatti in contestazione non sono sussumibili nel delitto di diffamazione, in quanto difetta l'elemento costitutivo della «offesa all'altrui reputazione».

Al riguardo va ricordato che la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, in forza della regola di decisione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. che confluisce nell'epilogo decisorio di cui all'art. 620, comma 1, *lett. l)*, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324 - 01).

4.1. La condotta dell'imputata è consistita nell'affiggere sul lato —prospiciente la via pubblica — del cancello di ingresso alla propria abitazione una sorta di locandina, realizzata collazionando: la copia di un articolo pubblicato sul giornale "[redacted] una fotocopia riportante il dispositivo di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a carico delle odierne parti civili [redacted] ed [redacted] un commento manoscritto.

L'articolo pubblicato il 26 maggio 2019 su "[redacted] - intitolato «[redacted]» e sottotitolato «[redacted]» – reca la firma di [redacted] che raccoglie le esternazioni di due coniugi di [redacted] i quali hanno subito, a loro dire a torto, il provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa in cui abitavano, perché "ingiustamente" accusati del reato di atti persecutori ai danni della vicina. Un box all'interno dell'articolo riporta lo sfogo della coppia: «Noi persone pacifiche provocate di continuo […]».

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

La copia del dispositivo di sentenza riguarda l'applicazione della pena, ridotta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di anni uno e mesi dieci di reclusione nei confronti di [redacted] e di mesi dieci di reclusione nei confronti di [redacted] nonché la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Il bigliettino di commento reca la seguente scritta, vergata a mano in lettere maiuscole: «[redacted]».

4.2. L'affissione incriminata, così composta, non presenta alcun contenuto diffamatorio.

La reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla riservatezza (Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054 – 01).

Il commento, vergato a mano, non contiene alcuna espressione lesiva dell'altrui reputazione, neppure vi si può cogliere un tono denigratorio, dato che il termine "pacifici coniugi" non fa che riprendere, in modo ironico senza trasmodare nel dileggio, la medesima definizione utilizzata nell'articolo di giornale.

Né sono condivisibili le ragioni da cui la sentenza impugnata ricava la sussistenza del delitto di diffamazione.

La Corte di appello valorizza due elementi: la mancanza di interesse pubblico alla notizia; il carattere fuorviante dell'informazione.

Anzitutto quella lite tra vicini, nel piccolo Comune di [redacted] era assurta agli onori delle cronache già dal 2019, per iniziativa delle odierne parti civili, che, quindi, non possono dolersi della rilevanza pubblica che ha assunto l'esito, a loro sfavorevole, delle accuse rispetto alle quali, nell'articolo di giornale, si proclamavano innocenti.

In secondo luogo la Corte di appello assegna valenza decisiva, per sottolineare la natura fuorviante della notizia, all'impiego, da parte dell'imputata, del termine "condanna" quando invece si sarebbe trattato di una sentenza di applicazione di pena tra le parti.

Il sottile distinguo — che in passato aveva animato le discussioni dei giuristi senza, tuttavia, essere percepito al di fuori di quel mondo — è da tempo superato sia dalla lettera della legge (che assimila le due tipologie di sentenza) sia da una giurisprudenza quasi ventennale (cfr. Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop). Del resto lo stesso Pubblico ministero, nel formulare l'imputazione, scrive che il GUP di Genova «condannava» [redacted] e [redacted]

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

Peraltro è stata affissa anche la copia del dispositivo della sentenza e quindi l'informazione, che non mancava di porre in risalto la riduzione della pena per il rito, era immediatamente comprensibile nella sua esatta portata.

5. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Il difensore dell'imputata ha depositato una nota spese, specificando che la propria assistita è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia la competenza ad adottare il decreto di liquidazione, anche per i compensi maturati nel presente giudizio di legittimità, spetta al giudice *a quo* e non alla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 28/10/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini	Luca Pistorelli

Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2680d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f